

Allegato A deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 29.01.2019

CONSIGLIO DI BACINO “LAGUNA DI VENEZIA”
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
2019 – 2021

INDICE

Art. 1 OGGETTO	pag. 3
Art. 2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (RPCT)	pag. 3
Art. 3 PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT	pag. 4
Art. 4 MAPPATURA DEI PROCESSI	pag. 4
Art. 5 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	pag. 5
Art. 6 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	pag. 8
Art. 7 ATTUAZIONE DEL PIANO, SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE	pag. 13
Art. 8 ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI	pag. 14
Art. 9 AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	pag. 15
Art. 10 CONTROLLI E MONITORAGGIO DEI RISCHI	pag. 20
Art. 11 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE	pag. 21

SEZIONE TRASPARENZA

Art. 12 PRINCIPI	pag. 22
Art. 13 COLLEGAMENTI CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	pag. 23
Art. 14 INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	pag. 23
Art. 15 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER INTERNI	pag. 23
Art. 16 DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	pag. 24
Art. 17 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	pag. 24
Art. 18 ACCESSO CIVICO	pag. 25
Art. 19 CAMPO DI APPLICAZIONE – LIMITI	pag. 26
Art. 20 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI	pag. 26
Art. 21 CATEGORIE QUALITA' DEI DATI	pag. 28
Art. 22 DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	pag. 29
Art. 23 ALBO PRETORIO ON LINE	pag. 29

Art. 24 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE, TEMPI DI ATTUAZIONE E LE STRUTTURE COMPETENTI	pag. 30
Art. 25 COMPITI DI VERIFICA	pag. 31
Art. 26 NORME FINALI E PUBBLICITA'	pag. 31
Art 27 APPROVAZIONE	pag. 32
Art 28. AGGIORNAMENTO	pag. 32

Art. 1 OGGETTO

Il presente *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la trasparenza* (di seguito PTPCT) dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i.. Esso è redatto secondo le disposizioni normative contenute nei seguenti atti:

- Legge n. 190/2012 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*), e il DLgs 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificati dal Dlgs 97/2016;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (di seguito PNA) adottato con deliberazione dell’ANAC n. 72/2013;
- l’Aggiornamento 2015 al PNA 2013 approvato con determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- il PNA 2016 approvato con deliberazione dell’ANAC N. 831 del 3 agosto 2016;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza 2015-2017 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia adottati con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 19/02/2015.
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza 2017-2019 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia adottati con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 16 del 25/05/2017;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano triennale per la trasparenza 2018-2020 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia adottati con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 18/01/2018.
- aggiornamento al PNA 2018 approvato con delibera dell’ANAC n. 1074 del 21/11/2018;

Art. 2 RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT)

Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza (di seguito anche “RPCT”) è affidato al Direttore Generale ing. Massimiliano Campanelli, quale figura indipendente, in applicazione di quanto previsto dall’art 1, comma 7, Legge 190/2012. La nomina del suddetto RPCT è avvenuta con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del 25/05/2017. Si dà atto che il direttore e RPCT ing. Massimiliano Campanelli con la deliberazione sopra citata è stato nominato responsabile RASA per

l'inserimento e l'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante presso l'AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) sino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo codice degli appalti (D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.).

Art. 3 PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT 2019-2021.

Il metodo seguito per la redazione del presente Piano è stato il seguente:

- Analisi dell'applicazione del precedente PTPCT 2018-2020 e rilevazione eventuali criticità in relazione ai fenomeni corruttivi o all'applicazione del PTPCT stesso;
- Presa d'atto che non si sono rilevate criticità di cui al punto precedente;
- Aggiornamento del PTPCT tenuto conto dei seguenti punti:
 - o analisi contesto esterno (**aggiornato**);
 - o analisi contesto interno (**aggiornato**);
 - o riesame della mappatura dei processi/attività svolti dall'Ente (non necessario aggiornamento);
 - o riesame dei procedimenti all'interno di ciascun processo/attività (non necessario aggiornamento);
 - o analisi del rischio corruttivo tramite esame dei processi dell'Ente e conseguente individuazione dei processi a maggiore esposizione al rischio di corruzione (non necessario aggiornamento);
 - o riesame delle azioni di riduzione del rischio di corruzione (non necessario aggiornamento);
 - o riesame delle azioni di monitoraggio e delle azioni di contrasto alla corruzione (non necessario aggiornamento).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza di concerto con il personale del Consiglio di Bacino, al fine di identificare le aree a rischio di corruzione, ha individuato le attività di cui al comma 9 lett. a) dell'art 1 della legge 190/2012 integrando l'elenco ove necessario. Ha poi proceduto ad individuare le azioni di riduzione del rischio di corruzione analizzando sia le misure obbligatorie, la cui applicazione discende dalle norme, sia le ulteriori misure ritenute necessarie al fine del trattamento del rischio e ha definito il sistema attraverso cui monitorare l'andamento dei lavori.

Art. 4 MAPPATURA PROCESSI

I processi individuati e mappati dalla struttura del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia sono i seguenti:

- a) Acquisizione di risorse attive;
- b) Acquisizione di risorse passive;
- c) Gestione risorse umane;
- d) Pianificazione Servizio Idrico;
- e) Affidamento Servizio Idrico;
- f) Controllo Servizio Idrico;

Ogni processo è stato puntualmente mappato e analizzato in ogni sua criticità con relativa suddivisione delle relative attività le quali a sua volta sono state suddivise in procedimenti. La suddetta divisione è riportata nell'allegata SCHEDA DI SINTESI riassuntiva, che viene approvata costituendo allegato 1 del presente Piano.

Art. 5 ANALISI CONTESTO ESTERNO

Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, costituito sotto forma di Convenzione tra 25 comuni partecipanti poi allargata a 36 comuni con decorrenza dal 27/02/2014, è un Ente pubblico avente personalità giuridica al quale vengono attribuite le funzioni di governo, di pianificazione, di controllo e di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, così come individuate dal D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Testo Unico Ambientale) e dalla L. R. 17/2012, che prima erano in capo all'Autorità d'Ambito Territoriali (AATO).

Il concetto di Servizio Idrico Integrato (SII) è stato introdotto a seguito dell'entrata in vigore della Legge Galli 36/94, esso prevede che i servizi di captazione, adduzione, distribuzione della risorsa idropotabile e la raccolta e il convogliamento dei reflui fognari, la loro depurazione e infine lo scarico in corpo idrico debbano avvenire in modo integrato.

Il Consiglio di Bacino pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete: Venezia e Treviso.

Il territorio ha un'estensione di 1.866 Kmq, con un bacino d'utenza di quasi 790.000 abitanti su cui operano attualmente i due gestori VERITAS S.p.A. ed ASI S.p.A.

La pianificazione delle risorse idriche e dei servizi si basa sul Piano d'Ambito i cui obiettivi principali sono la gestione efficiente, efficace ed economica della risorsa e la protezione e salvaguardia ambientale del territorio in un quadro di solidarietà e partecipazione sociale.

Quadro strategico di riferimento

Il quadro di riferimento in materia di Servizio Idrico Integrato evidenzia una continua evoluzione derivante da un lato dalla volontà del legislatore di cercare di superare la frammentazione ritenuta eccessiva delle gestioni, dall'altro dal costante incremento dell'attività regolatoria attuata dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico (A.E.E.G.S.I.) ora denominata ARERA.

Sotto il primo aspetto, si richiamano le norme introdotte al D.Lgs. 152/2006 dall'art. 7 del D.L. 133/2014 come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014, in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato e relativi affidamenti.

Sotto il secondo aspetto, si richiamano tutte le attività attualmente poste in essere da parte dell'ARERA in materia di regolazione del servizio idrico integrato.

Quadro normativo nazionale in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Nel quadro di una attività finalizzata ad un progressivo superamento del frazionamento delle gestioni esistenti, il legislatore, con il D.L. 133/2014 e con L. 190/2014 ha introdotto alcune novità di rilievo al D.Lgs.152/2006 che per sommi capi si richiamano:

- Obbligo per gli enti locali di partecipare all'ambito territoriale individuato dalla Regione di riferimento;
- Principio di unicità della gestione a livello di ambito territoriale;
- Principio di progressivo superamento in caso di pluralità di gestioni all'interno dell'ambito.

Il quadro di riferimento in materia di Servizio Idrico Integrato evidenzia una continua evoluzione derivante dal costante affinamento dell'attività regolatoria attuata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con l'obiettivo di uniformare e migliorare gli standard del servizio e la qualità tecnica a costi sostenibili per l'utenza, nell'alveo delle discipline nazionali di settore di cui il D.Lgs.152/2006 costituisce l'asse portante.

Quadro normativo nazionale e regionale in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Nel quadro di una attività finalizzata ad un progressivo superamento del frazionamento delle gestioni esistenti, il legislatore, con il D.L. 133/2014 e con L. 190/2014 ha introdotto alcune novità di rilievo al D.Lgs.152/2006 che per sommi capi si richiamano:

- a) Obbligo per gli enti locali di partecipare all'ambito territoriale individuato dalla Regione di riferimento;
- b) Principio di unicità della gestione a livello di ambito territoriale;
- c) Principio di progressivo superamento in caso di pluralità di gestioni all'interno dell'ambito.

Il quadro normativo, invero alquanto complesso, è destinato inoltre a possibili modifiche per effetto degli iter di riforma del settore del servizio idrico integrato (vedi PdL A.C.52 e PdL A.c. 773) già avviati dal Parlamento che potrebbero investire anche gli assetti istituzionali dell'Ente e la forma giuridica della gestione.

Per quanto concerne il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, tutti e 36 i Comuni appartenenti all'ambito hanno deliberato l'adesione al Consiglio di Bacino e sottoscritto la relativa convenzione.

In merito alla gestione, il territorio del Consiglio di Bacino, per effetto dell'allargamento da 25 a 36 Comuni deliberato dalla Regione Veneto con D.G.R. 856 del 04.06.2013, fino a novembre 2017 era caratterizzato dalla presenza di due gestori:

- Veritas S.p.A. per il territorio dei 25 Comuni originariamente appartenenti al Consiglio di Bacino;
- A.S.I. S.p.A. per il territorio degli 11 Comuni aggregati a seguito della ripermimetrazione dei confini d'ambito.

In merito alla volontà del legislatore di addivenire ad unicità nella gestione, si rileva innanzitutto che l'ambito "Laguna di Venezia" si è storicamente caratterizzato da una volontà degli enti partecipanti di addivenire a forme che consentissero il superamento della pluralità di gestioni. A metà degli anni 2000, infatti, l'ambito era caratterizzato dalla presenza di 4 diversi gestori che per effetto di progressive azioni societarie sono confluite nell'unico gestore Veritas S.p.A., arrivando quindi ancora a fine anni 2000 ad avere, nell'ambito di riferimento, la presenza di un unico gestore.

Con la ripermimetrazione citata e l'allargamento agli 11 comuni del Veneto orientale, il Consiglio di Bacino ha provveduto ad affidare ad A.S.I. S.p.A., società partecipata dagli 11 Comuni, il servizio idrico integrato nel territorio degli 11 Comuni, con affidamento di durata a tutto il 31.12.2018 al fine di uniformarsi alla scadenza del gestore Veritas S.p.A..

Si evidenzia che VERITAS S.p.A. , in considerazione delle disposizioni normative vigenti e degli indirizzi del Consiglio di Bacino, nonché degli Enti locali azionisti ha intrapreso un percorso di integrazione con ASI S.p.A. per quanto riguarda il servizio idrico integrato in coerenza anche con il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli EE.LL. ai sensi dell'art.1 comma 611 della L.23 dicembre 2014 n.190.

In data 22.05.2017 è stato sottoscritto tra Veritas S.p.A. e gli enti locali soci di ASI S.p.A. contratto di permuta di azioni, all'esito del quale Veritas S.p.A. è diventata titolare del 8,688% del capitale sociale di ASI S.p.A.. Successivamente in data 01.06.2017 a seguito di deliberazione dell'assemblea straordinaria di Veritas S.p.A. di aumento del capitale sociale, di cui una parte riservata agli enti locali soci di ASI S.p.A.,

mediante conferimento in natura, Veritas S.p.A. è divenuta titolare del 100% del capitale sociale e quindi socio unico di ASI S.p.A.

Il Consiglio di Bacino ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 13/12/2018, nel rispetto delle normative vigenti e con riferimento all'atto di indirizzo politico dell'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino, a garantire la prosecuzione dell'affidamento della gestione al soggetto originato dalla fusione di ASI e Veritas con decorrenza dal 1.1.2019.

L'attività del triennio 2019-2021 pertanto sarà incentrata nell'implementazione delle procedure relative all'affidamento all'unico gestore nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.L. 133/2014 nonché all'attività di regolazione locale nel rispetto delle norme emanate dall'Autorità nazionale ARERA. Particolare evidenza assumerà il monitoraggio degli interventi realizzati dal gestore in ossequio alla regolazione della Qualità Tecnica impostata dall'ARERA.

Altra attività strategica è costituita dalla definizione e dall'attivazione dei rapporti di fornitura idrica con Veneto Acque S.p.A, per l'utilizzo del SAVEC (Schema Acquedotto Veneto Centrale) con la contestuale definizione di eventuali rapporti di acquisizione patrimoniale dell'infrastruttura secondo procedure e modalità al momento in corso di definizione e studio.

Attività regolatoria dell'ARERA.

L'attività di regolazione dell'ARERA, definite con D.P.C.M. 20.07.2012 in attuazione dell'art. 21, comma 19, del D.L. 201/2011, sta investendo sempre più le diverse materie inerenti il Servizio Idrico Integrato, con successive emanazioni di deliberazioni che hanno una ricaduta significativa nell'attività sia dei Consigli di Bacino, sia dei gestori. Si riportano le principali delibere ARERA approvate negli ultimi 4 anni il cui effetto si manifesta sulle attività di questo Ente anche nel prossimo Esercizio.

A fine 2015, in particolare, l'Autorità ha adottato i seguenti atti regolatori fondamentali:

- Deliberazione 655/2015/R/idr “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- Deliberazione 656/2015/R/idr “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato. Disposizioni sui contenuti minimi essenziali”;
- Deliberazione 664/2015/R/idr “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 (2016-2019)”;

nel 2016:

- Deliberazione 137/2016/R/com Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico

- Deliberazione 218/2016/R/idr, “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”.
- Deliberazione 638/2016/R/idr “Avvio di procedimento per l'adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti”

Nel 2017 e nel 2018 l’ARERA ha proseguito il percorso innovativo di regolazione in merito ai seguenti argomenti.

- deliberazione 665/2017/R/idr pubblicata il 02 ottobre 2017. *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;*
- deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante *“Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”*.
- deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante *“Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”* (di seguito: RQTI).
- deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante *“Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”* (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR).
- determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante *“Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR”* (di seguito: determina 1/2018 DSID)
- deliberazione 16 ottobre 2018 518/2018/R/idr *“Avvio di procedimento per il controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato”*.
- deliberazione 13 novembre 2018 571/2018/R/idr *“Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, nonché per l’integrazione della disciplina vigente (RQSII);*

Come è evidente dagli argomenti in questione, alla conclusione dei vari procedimenti iniziati dall’ARERA dovrà seguire una intensa attività da parte del Consiglio di Bacino e del gestore per il recepimento di tutte le novità già approvate e quelle che saranno introdotte.

Art. 6 ANALISI CONTESTO INTERNO

Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia presenta i seguenti Organi fondamentali previsti dalla propria Convenzione Istitutiva:

- l'Assemblea, composta dai sindaci o loro delegati di 36 comuni indicati nella Convenzione suddetta;
- il Comitato Istituzionale composto da n. 5 membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti secondo le procedure previste dall'art. 11 della Convenzione;
- il Presidente scelto dall'Assemblea tra i suoi componenti;
- il Direttore scelto con procedure comparative ad evidenza pubblica;
- il Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea a seguito dell'acquisizione delle candidature previo avviso pubblico;

Per la realizzazione delle sopra citate funzioni, l'ente è dotato di una propria struttura organizzativa e di un bilancio autonomo. Le dimensioni del Consiglio sono tali da prevedere una struttura direzionale semplificata. Al Direttore Generale, in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, spetta l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano.

Il Direttore è l'unico organo amministrativo di vertice, pertanto la struttura semplificata dell'ente comporta un'inevitabile concentrazione di incarichi e funzioni di direzione e controllo dell'attività amministrativa in capo al suddetto organo. La convenzione istitutiva dell'ente infatti, prevede che il Direttore svolga le seguenti funzioni:

- è responsabile del personale e del funzionamento degli uffici;
- coordina l'attività tecnico amministrativa e finanziaria dell'ente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- adotta tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione e i regolamenti non attribuiscono espressamente agli organi dell'ente.

Va tuttavia premesso che la concentrazione di funzioni sopra elencate è soggetta al controllo degli organi previsti dalla vigente convenzione e normativa di settore ovvero:

- il Presidente del Consiglio di Bacino il quale vigila sull'applicazione della Convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli Organi dell'Ente e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- il Revisore unico dei Conti, altro organo previsto dalla convenzione il quale esercita i compiti attribuiti dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 239 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i..
- l'Organismo Indipendente di valutazione, nominato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 13/04/2017, per i compiti assegnati dalla vigente normativa con particolare riferimento all'art. 14 del D.lgs n. 150/2009 e s.m.i.

Il PNA approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, dedica un apposito articolo relativamente alla rotazione del personale quale misura organizzativa preventiva da porre in essere per prevenire il consolidarsi di dinamiche non solo corruttive ma anche contrarie ai principi della Legge n. 241/1990 ovvero alla gestione dei procedimenti amministrativi secondo efficacia, efficienza ed economicità. Secondo l'ANAC infatti, l'alternanza del dipendente pubblico in vari ruoli, riduce il rischio che lo stesso possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

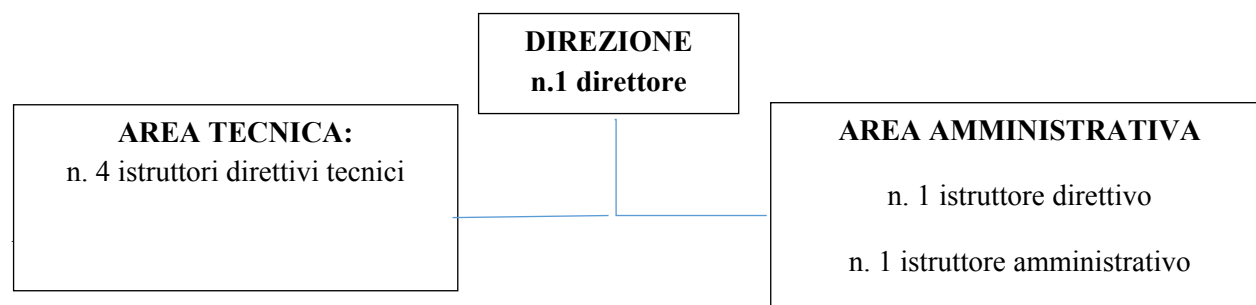
La struttura semplificata dell'Ente tuttavia, non consente un'alternanza dei ruoli in quanto le figure professionali, pur preparate a gestire più discipline all'interno della propria area, sono altamente specializzate nei relativi ambiti di competenza. La rotazione del personale, così come prevista dal PNA suddetto non è strutturalmente applicabile al Consiglio di Bacino che, tuttavia, recepisce ed attua, ancor prima delle indicazioni di cui al suddetto PNA 2016, misure alternative e soluzioni interne che contrastano l'insorgere delle problematiche suddette.

Alla luce delle norme e delle linee guida sopra richiamate, è stata aggiornata la struttura dell'Ente sopra riportata con l'approvazione del PTFP (Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021) da parte dell'Assemblea con deliberazione n. 16 del 13/12/2018. Tale aggiornamento ha reso la citata struttura dell'Ente maggiormente flessibile ed in grado di rispondere in maniera efficace alle esigenze di servizio nonché rispondente alle finalità istituzionali dell'Ente. Sono state superate le suddivisioni in "Funzioni" cui facevano capo degli uffici con la conseguenza che la struttura è stata suddivisa in due aree: una tecnica e una amministrativa che fanno capo alla Direzione. Questo passaggio supera la rigida suddivisione degli uffici cui fanno capo specifiche competenze non condivise, concetto che di fatto si è spesso posto come limite delle Pubbliche Amministrazioni rendendo farraginosa la gestione delle pratiche.

L'obiettivo è quello di creare una struttura dinamica dove ogni dipendente appartenente all'area tecnica o amministrativa, seppur conservando le proprie competenze specifiche, sia in grado di gestire, in caso di necessità, le istruttorie dell'area di appartenenza. A tal fine pertanto, le procedure dell'area tecnica e

amministrativa, sono condivise tra i vari operatori creando un confronto operativo che comporta una trasparenza interna tra i dipendenti evitando l'isolamento delle funzioni e rendendo esplicite le competenze e la preparazione del personale anche nell'ottica del contrasto alla corruzione.

La nuova struttura organizzativa, alla luce delle finalità sopra esposte, è la seguente:



Attività Area tecnica:

1. Pianificazione, regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della regolazione ARERA;
2. Tutela ambiente e territorio, VINCA dei progetti e VAS del Piano d'Ambito;
3. Approvazione progetti ai sensi del D.Lgs.152/2006, art.158-bis;
4. Sistemi informativi e idrogeologia (gestione informatica HW, SW, G.I.S, ecc., studio e approfondimento dell'assetto idrogeologico del territorio);
5. Parere tecnico nelle istruttorie del Genio Civile per l'autorizzazione alla terebrazione di pozzi;
6. Parere tecnico nelle procedure di assoggettabilità a VAS della Regione del Veneto;
7. Supporto alla Regione del Veneto per l'aggiornamento periodico degli agglomerati;
8. Monitoraggio e aggiornamento del programma delle misure del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;

Attività Area Amministrativa:

1. Amministrazione e contabilità (predisposizione gestione e rendicontazione dei bilanci, servizio di economato, Sistema procedurale, relazione con il Revisore dei Conti, relazioni con Tesoreria, gestione giuridica del personale);
2. Affari generali e comunicazione (affari legali, istituzionali, pubbliche relazioni, anticorruzione ecc.);
3. Gestione sistema acquisti: contratti, bandi e gare;
4. Office management (segreteria generale, protocollo, archivio, convocazioni ecc.);

5. Adempimenti anti-corruzione e rispetto GDPR e regolazione Privacy.

Art. 7 ATTUAZIONE DEL PIANO – SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE

Le regole e gli obiettivi del Piano sono attuati dal Responsabile della prevenzione. Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo è tenuto tutto il personale dipendente del Consiglio ciascuno per l'area di competenza.

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del Piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Consiglio, qualunque forma esso assuma.

Tutti i dipendenti del Consiglio devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal Piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.

Il Responsabile della prevenzione si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Piano a tutti i dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione con partecipazione obbligatoria.

I risultati relativi all'attuazione del Piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi dell'art.1, comma 14 della Legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa nazionale.

I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione dei soggetti destinatari.

Il Codice di comportamento interno costituisce fondamento e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto previsto nel presente Piano. Sull'applicazione del codice vigila il Direttore Generale.

Art. 8 ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI

Ferme restando le disposizioni di legge per se stesse esemplificative di aree a rischio corruzione e richiamati i principi di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art.1 della Legge 241/90, la valutazione dei rischi è stata svolta dal Direttore Generale con la collaborazione di tutto il personale nell'arco dell'esercizio 2018.

Sono stati riesaminati i procedimenti nelle diverse fasi dell'iniziativa, dell'istruttoria, dell'adozione dell'atto finale, anche per individuare la maggiore esposizione da parte dei soggetti responsabili delle diverse fasi.

Particolare attenzione e analisi sono state indirizzate a quei procedimenti nei quali il rischio corruzione è stato giudicato più alto, quantificando poi il livello di rischio sulla base degli indici indicati nella tabella di valutazione allegata al PNA 2013.

Durante l'analisi dei rischi sono stati prioritariamente riesaminati i diversi profili di "vulnerabilità" dell'organizzazione del Consiglio di Bacino e dei soggetti chiamati ad operare nei contesti a rischio ed è stato, tra l'altro, rilevato che:

- le finalità di un atto corruttivo possono consistere nell'intento di evitare eventuali controlli, di accelerare le procedure, di esercitare, per il tramite del dipendente che si intende corrompere, un'influenza su altri soggetti ecc;
- l'opacità dell'azione amministrativa non rende espliciti gli obblighi incombenti sul Consiglio di Bacino e i diritti in capo ai cittadini/utenti;
- la correttezza gestionale e l'efficienza nelle procedure amministrative costituiscono elementi di contrasto alle condotte illecite;
- l'inadeguatezza o assenza di competenze adeguate del personale addetto ai processi/procedimenti è causa di inadempienze e condotte in contrasto con il corretto operare della P.A.;
- la tangente quale elemento della condotta punibile, anziché consistere esclusivamente nella classica dazione di denaro, può essere occultata da articolati meccanismi di scambio di vantaggi sia diretti che indiretti in favore del corrotto;

Sulla base del più alto livello di rischio, le azioni ipotizzate quali strumenti di mitigazione del rischio sono inserite nel PTPCT.

Successivamente, tutte le aree a rischio del Consiglio, ossia tutte le attività esposte a rischio corruzione, sono state elencate nella citata SCHEDA DI SINTESI riassuntiva.

Le attività a rischio sono state raggruppate nel modo seguente:

1. attività in materia di gestione delle entrate;
2. attività in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture;
3. attività in materia di affidamenti di incarichi di lavoro autonomo;
4. attività di gestione del Fondo economale;
5. attività in materia di rilascio di titoli autorizzativi, di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone e associazioni e ausili finanziari a imprese
6. attività in materia di rilascio pareri e certificazioni (anche endoprocedimentali)
7. attività in materia di concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie, acquisizione e progressione del personale;

8. attività in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte del personale dipendente;
9. attività connesse alla programmazione degli interventi del SII ai sensi del D.Lgs.152/2006 e dei provvedimenti AEEGSI;
10. attività connesse al controllo del gestore del SII;
11. attività relative all'approvazione dei progetti ai sensi del D.Lgs.152/2006 art.158-bis;
12. attività in materia di interventi comuni.
13. affidamento della gestione del servizio idrico integrato: attività legate al controllo dell'esecuzione della Convenzione di affidamento;

Per ogni ambito di attività sono stati indicati i procedimenti a rischio corruzione, tra i quali sono inseriti quelli obbligatori come indicati nell'allegato 2 del PNA 2013 e nell'art.1 comma 9 della L.190/2012.

Art. 9 AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

Sulla base delle analisi effettuate, si è proceduto alla individuazione delle azioni di gestione e prevenzione del rischio, valutando anche il grado di realizzabilità e la sostenibilità organizzativa delle stesse. Di seguito vengono elencate in modo aggregato le azioni che sono state individuate, mentre nella SCHEDA DI SINTESI allegata vengono declinate in modo analitico.

Le misure individuate confluiranno anche negli obiettivi del Piano della performance del triennio 2019-2021.

a) Azioni per tutte le attività a rischio

- separazione delle funzioni;
- verifica dei conflitti di interesse anche potenziali in ogni fase di tutti i procedimenti mediante tracciamento dei responsabili delle istruttorie e dei procedimenti;
- modifiche dei vigenti regolamenti del Consiglio di Bacino, ove necessarie, per dare coerente attuazione alle finalità di cui alla legge anticorruzione;
- azioni legate alla specificità dell'attività e dei singoli procedimenti, ovvero osservanza del rispetto di tutti i controlli connessi ai vari procedimenti/atti amministrativi previsti dalla normativa vigente;
- predisposizione degli indicatori di monitoraggio e dei risultati attesi;

Relativamente alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi da parte dell'Ente, è stato adottato con delibera dell'Assemblea n. 13 del 26/10/2018 il “*Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria*”. Tale provvedimento è di fondamentale importanza per una corretta gestione a norma di legge degli appalti di minor importo dove, per espressa indicazione dell'ANAC, si annidano con maggior frequenza fenomeni corruttivi e/o contrari alla corretta gestione amministrativa. Il citato provvedimento si inserisce in un quadro generale di aggiornamento regolamentare che vede impegnato l'Ente nell'adeguarsi alle vigenti disposizioni di legge nazionale e comunitaria anche nell'ottica di prevenzione della corruzione. Si ritiene infatti che delle procedure corrette, informatizzate, tracciabili e condivise siano alla base della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Nel corso dell'esercizio 2019 sarà adottato il nuovo “*Regolamento di contabilità*” che in attuazione dell'art. 152 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i... Il Regolamento di Contabilità disciplina, nel rispetto delle norme di legge che regolano l'ordinamento contabile, la programmazione finanziaria, alle attività di gestione, rendicontazione, revisione nonché al servizio di Tesoreria dell'ente. Le norme del Regolamento mirano ad assicurare che l'attività amministrativa del Consiglio di Bacino di Bacino persegua i fini determinati dalla legge, con i criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza e con le procedure dettate per i singoli procedimenti (L. n. 241/1990 e s.m.i.). Tale atto sarà uno strumento fondamentale per disciplinare adeguatamente la gestione finanziaria dell'Ente il cui ambito, seppur con basso rischio, può determinare fenomeni corruttivi e/o cattiva gestione delle risorse.

Si reputa non conveniente la rotazione degli incarichi in quanto la ridotta composizione numerica del personale e la specializzazione delle funzioni non rendono economica tale azione, tuttavia, come suggerito dal PNA 2016 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, l'ente ha operato una soluzione organizzativa volta alla condivisione delle procedure adottate, tra i vari responsabili degli uffici in modo tale da favorire la trasparenza interna ed il confronto tra il personale dipendente.

b) Azioni in materia di pubblicità e trasparenza

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, successivamente modificato dal D.lgs n. 97/2016, disciplina e rende organica la normativa relativa alla trasparenza. Relativamente alla Trasparenza si rimanda all'apposita sezione. Si ritiene utile ricordare l'obbligo delle principali pubblicazioni *on line* introdotte dalla normativa anticorruzione in materia di:

- organizzazione dell'Ente;
- personale;

- bandi di concorso;
- performance;
- attività e procedimenti;
- provvedimenti;
- bandi di gara e contratti;
- bilanci;
- Beni immobili e gestione del patrimonio;
- controlli e rilievi sull'amministrazione;
- informazioni ambientali;
- pianificazione e governo del territorio;

Sempre in materia di trasparenza, nel sito web è indicato l'indirizzo di posta certificata, cui il cittadino possa trasmettere istanze, e devono essere specificate le modalità con cui lo stesso possa ricevere informazioni sui procedimenti che lo riguardano.

c) Azioni in materia di formazione del personale dipendente.

Il Direttore Generale darà avvio al programma annuale presentato nella seduta del Comitato Istituzionale del 29/01/2019.

La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale individuato nel suddetto programma annuale è obbligatoria.

La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla L. 190/2012, ai D.lgs 33/2013 e 39/2013, agli articoli del D.lgs 165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all'esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi. Nella scelta delle modalità per l'attuazione dei corsi di formazione si farà riferimento ai principi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Le azioni individuate possono comunque essere così sintetizzate:

- formazione del personale in merito alla normativa connessa alle funzioni svolte dall'ufficio di competenza al fine di evitare processi e procedimenti gestiti in maniera non conforme al dettato normativo;

- formazione in tema di anticorruzione per gli operatori (responsabili dei procedimenti e delle istruttorie dei procedimenti indicati nell'apposita colonna della SCHEDA DI SINTESI) delle aree a rischio;
- formazione in tema di buone pratiche;
- formazione sui codici di comportamento e sulle tematiche dell'etica e della legalità.

d) Azioni per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa

I fenomeni corruttivi possono trovare terreno fertile anche a causa dell'inefficienza nel compimento di alcune fasi procedurali. Si evidenziano pertanto i seguenti accorgimenti, prescelti con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'azione amministrativa:

Area amministrativa

- utilizzo di apposita piattaforma informatica per la gestione di tutte le pratiche amministrative:
 1. protocollo;
 2. gestione delle entrate e delle spese;
 3. economato;
 4. formazione e gestione atti amministrativi;
 5. controllo delle presenze del personale;

Ogni fase del procedimento amministrativo, dall'inizio all'adozione dell'atto conclusivo, deve essere tracciabile al fine di rendere trasparente l'attività di ogni singolo dipendente dell'Ente. Nel corso dell'esercizio 2019 sarà completato ed attivato il processo di digitalizzazione dei flussi amministrativi attraverso il quale sarà reso maggiormente efficace l'iter di formazione ed approvazione di un atto amministrativo, sia esso la derivante dal volere di un organo monocratico, quale ad esempio il direttore oppure collegiale quale l'Assemblea o il Comitato. L'utilizzo di appositi iter procedurali maggiormente rispondenti alle esigenze dell'Ente e l'utilizzo delle firme digitali renderanno maggiormente sicuri i processi e maggiormente tracciabili le eventuali modifiche agli atti.

- per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili, verifica della presenza di convenzioni Consip attive ed eventuale adesione nonché utilizzo di piattaforme telematiche per gli approvvigionamenti al fine di una maggiore tracciabilità delle procedure;
- razionalizzazione degli acquisti previa pianificazione e relativa indicazione delle voci di bilancio per la copertura finanziaria da esplicitare nelle relazioni previste dalla vigente normativa di settore, a titolo esemplificativo l'Ente dà atto del programma dei contratti in essere nella redazione

della Nota integrativa al bilancio di previsione. Applicazione delle disposizioni del nuovo Regolamento per gli acquisti sotto soglia sopra citato, in modo da escludere l'eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e attivare adeguate procedure comparative in ottemperanza alla vigente normativa di settore a regolamenti dell'Ente.

- istituzione di un registro dei contratti con indicazione dell'oggetto, dell'affidatario, della procedura di acquisto nonché della durata del contratto con indicate le relative scadenze con informazioni sull'oggetto dell'affidamento, dell'operatore affidatario e dell'importo, da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, su apposite schede;
- verifica degli adempimenti contrattuali dell'affidatario contraente e liquidazione delle fatture da parte dell'amministrazione solo previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del direttore dell'esecuzione del contratto individuato nella determina di affidamento;

Area tecnica

- per quanto riguarda l'attività di rilascio pareri e certificazioni (anche endoprocedimentali) si ritiene non necessaria alcuna azione specifica perché trattasi di pareri non vincolanti per l'ente che adotta l'atto finale. Tuttavia al fine di prevenire ogni eventuale rischio si applica la prassi di cui al punto successivo.
- per quanto riguarda l'approvazione e il controllo progetti del SII , il rilascio del nulla osta alla deroga di scarico in fognatura pubblica e le attività di controllo del Gestore si prevedono:
 - istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento;
 - obbligo di motivazione negli atti conclusivi del procedimento;
 - rotazione e abbinamenti casuali del personale tecnico preposto alle attività di controllo o, ove la rotazione non fosse possibile a garanzia del rispetto del principio della competenza, verifica delle istruttorie da parte del direttore.
- relativamente all'attività di affidamento e regolazione della gestione del servizio idrico integrato e la definizione delle relative clausole contrattuali:
 - istruttorie tecniche partecipate da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
 - obbligo di motivazione negli atti conclusivi del procedimento;
 - informazione costante al Presidente e al Comitato Istituzionale dell'avanzamento dell'iter;

- verifica tramite il supporto di consulenti esperti nell'area amministrativo-legale e nell'area economico finanziaria della rispondenza delle scelte e degli atti in preparazione con la normativa di settore che disciplina gli affidamenti del servizio;
- asseverazione da parte di esperto abilitato del piano economico-finanziario della tariffa
- invio degli atti all'AEEGSI per l'approvazione di competenza del programma degli interventi, della tariffa e del connesso piano economico-finanziario
- attività connesse alla programmazione degli interventi del SII ai sensi del D.Lgs.152/2006 e dei provvedimenti ARERA:
 - attività svolta con la collaborazione e in contraddittorio con i rappresentanti del Gestore;
 - istruttorie tecniche partecipate da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
 - obbligo di motivazione negli atti conclusivi del procedimento;
 - informazione costante al Presidente e al Comitato Istituzionale dell'avanzamento dell'iter;
 - invio degli atti all'ARERA per l'approvazione di competenza del programma degli interventi,
- attività connesse al controllo del Gestore del SII ai sensi del D.Lgs.152/2006 e dei provvedimenti ARERA:
 - istruttorie tecniche partecipate da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
 - obbligo di motivazione negli atti conclusivi del procedimento;
 - informazione costante al Presidente e al Comitato Istituzionale dell'avanzamento dell'iter;
 - invio degli atti all'ARERA per l'approvazione di competenza.

Azioni comuni a tutti gli uffici

- implementazione delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'Ente anche in applicazione dell'art. 35 del D.lgs. 33/2013 al fine di rendere trasparente l'attività dell'Ente e individuare i responsabili delle procedure;
- azioni di prevenzione riguardanti tutto il personale e previste dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, aggiunto dall'Art. 1, comma 46, della L. 190/2012.

e) Azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico

Il Codice di comportamento interno, già approvato con il Piano 2015-2017, individua comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati anche nelle situazioni definite a rischio di corruzione.

Si riportano le azioni previste dallo stesso, in aggiunta a quelle contenute nel codice di cui al DPR 62/2013:

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Le azioni previste sono di tipo informativo/formativo e di richiesta di esplicitazione formale in ogni pratica relativa ad attività prevista nel presente Piano, dell'assenza del conflitto da parte dei responsabili dell'istruttoria, del procedimento e di chi emana l'atto finale;
- aggiornamento dei criteri di conferimento e di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali, valutando tutti i possibili profili di conflitto di interesse. Le azioni previste sono: a) revisione del vigente regolamento; b) revisione dei principi in materia di *part time* (Art.1 comma 58bis L.662/1996); c) censimento mediante richiesta a tutti i dipendenti di comunicazione di tutti gli incarichi indicati nel codice svolti anche a titolo gratuito e obbligo di aggiornamento annuale delle dichiarazioni.
- individuazione delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara o di concorso: le azioni sono quelle previste nel Codice;
- estensione degli obblighi di condotta previsti nei codici di comportamento ai collaboratori o consulenti di imprese che sottoscrivono contratti di qualsiasi natura con il Consiglio, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i titolari di organi ed incaricati negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, mediante introduzione nei citati contratti di apposite clausole risolutive in caso di violazione degli obblighi stessi;
- limitazione della libertà negoziale del dipendente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (art. 53 D.lgs. 165/2001) per attività afferenti alle funzioni precedentemente svolte nel Consiglio. Il Codice di comportamento del Consiglio fa riferimento anche a specifiche disposizioni della normativa nazionale che diventano elemento essenziale e parte integrante del presente Piano andando a costituire principi di comportamento per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali del pubblico dipendente. In particolare, nella normativa vigente è individuata una forma di tutela specifica per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (art. 54 bis D.lgs.165/2001).

Art. 10 CONTROLLI E MONITORAGGIO DEI RISCHI

Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica per il RPCT in quanto egli è tenuto a rendicontare ogni anno sull'efficacia delle misure di prevenzione predisposte al Comitato Istituzionale, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- Rendicontazione sul monitoraggio del PTPCT;
- azioni e controllo nella gestione dei rischi;
- segnalazione al Comitato Istituzionale e all'OIV delle disfunzioni rilevate in merito all'osservazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- formazione sul tema dell'anticorruzione;
- applicazione delle disposizioni previste nei codici di comportamento.

Oltre alle verifiche prima indicate, sulla base di quanto imposto dalla legge, sono previste anche le ulteriori attività di controllo di seguito indicate:

- verifica, dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/ beneficiari a campione, al fine della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, i soggetti terzi e i dipendenti del Consiglio;
- verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico, a cura del Responsabile della prevenzione, mediante controlli a campione;
- verifica dell'attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento, anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni del PTPCT;
- verifica dell'attivazione delle misure in materia di trasparenza, a cura del RPCT.

Le attività di controllo di cui al presente Piano si pongono in rapporto con i regolamenti affini interni al Consiglio, e soprattutto con il Piano della trasparenza, che costituisce una sezione del presente Piano, che assicura la pubblicazione di tutti i dati e atti in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

Le azioni di controllo e monitoraggio saranno svolte prendendo come riferimento quanto indicato nell'allegata SCHEDA DI SINTESI. A tal fine è stata inserita un'apposita colonna della suddetta scheda con inseriti gli indicatori attesi rispetto alle attività oggetto di controllo.

Art. 11 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE

Il PTPCT, per il miglior conseguimento dei compiti previsti, è stato presentato al personale e sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio.

Viene inoltre stabilito che all'indirizzo anticorruzione@consigliodibacinolv.gov.it o via posta tradizionale possano essere segnalati elementi utili a migliorare il Piano e a ridurre i rischi corruttivi.

Alla casella potranno scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti potenziali, nella consapevolezza che a norma dell'art. 1, della L.190/2012, *“nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione...”*

I cittadini che inoltrino segnalazioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del codice sulla privacy.

SEZIONE TRASPARENZA

Art 12 PRINCIPI

La trasparenza, così come definita dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80, e successivamente modificato dal D.lgs n. 97/2016, è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Tale controllo è garantito prevalentemente attraverso lo strumento dell'accesso telematico ed è finalizzato alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino. La L. 6 novembre 2012, n. 190, anch'essa modificata dal citato D.lgs n. 97/2016, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. Le amministrazioni pubbliche devono elaborare i Piani triennali di prevenzione della corruzione nei quali è dedicata un'apposita sezione contenente le misure per la trasparenza l'integrità. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità pertanto, costituisce una sezione del suddetto Piano. La Trasparenza non è da considerare come un mero adempimento amministrativo bensì come uno strumento cruciale finalizzato a realizzare un'azione amministrativa eticamente corretta che persegue gli obiettivi, già sanciti dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo, di efficacia, economicità, efficienza valorizzando il concetto che l'amministrazione pubblica deve rendere conto delle proprie decisioni verso l'utenza ed esserne responsabile (accountability).

Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, nel dare attuazione alla normativa sulla trasparenza, intende garantire il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza dei dati sulla performance del personale dell'Ente favorisce il monitoraggio continuo dell'azione amministrativa e contribuisce a garantire la massima correttezza e integrità. La tracciabilità del ciclo della performance attraverso il controllo trasparente e pubblico dello stato d'avanzamento degli obiettivi gestionali e dell'azione amministrativa nel suo complesso, ha anche lo scopo di evidenziare eventuali comportamenti o azioni difformi ai principi di fedeltà e correttezza.

ART. 13 COLLEGAMENTI CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE

La presente sezione sulla trasparenza è coerente con i principi generali della normativa sul Piano della performance dell'Ente, dettati dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., nel rispetto altresì dei sistemi di programmazione degli Enti Locali previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati individuati nell'allegato A 2) è collegato, all'interno del Piano della Performance 2019-2021, a specifici Obiettivi Gestionali Comuni e/o individuali affidati al personale dipendente, il cui raggiungimento sarà accertato attraverso i vigenti sistemi di valutazione e misurazione della performance.

ART. 14 INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Vengono individuati come stakeholder, o portatori di interessi, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel Programma, i cittadini anche in forma associata.

ART. 15 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER INTERNI

La Direzione cura l'attività di formazione del personale dipendente, in qualità di stakeholder interno, sul tema legalità, promozione della cultura dell'integrità e della trasparenza. Lo scopo è sostenere la cultura organizzativa della trasparenza e portare alla comprensione dei dipendenti che la selezione e la pubblicazione dei dati sono attività che possono/devono assumere valore interno ed esterno attraverso la significatività dei dati scelti, la loro fruibilità e affidabilità per gli utenti/cittadini e per l'organizzazione interna. La qualità dei dati pubblicati e la loro significatività sono sensori per comprendere quanto in un'organizzazione si è sviluppata la cultura dell'analisi e programmazione delle attività in base alla rilevazione dei risultati di quanto operato in precedenza e della valutazione delle performance piuttosto che il semplice adempimento normativo.

ART. 16 DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito www.consigliodibacino.lv.gov.it, alla pagina “Amministrazione Trasparente”, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Consiglio di Bacino così come individuati dalla normativa vigente, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del D. lgs n. 33/2013 e s.m.i..

Le categorie di documenti, informazioni e dati sono individuate all'allegato A 2), dove, a margine di ciascuna tipologia (e sub-tipologia), oltre che la normativa di riferimento, sono indicati:

- l'ufficio competente alla redazione del dato, alla richiesta di pubblicazione, o alla pubblicazione diretta, ed al suo aggiornamento, per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- l'ufficio competente della pubblicazione;
- gli adempimenti programmatici.

ART. 17 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il ruolo di Responsabile della Trasparenza è affidato al Direttore ing. Massimiliano Campanelli, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio di Bacino.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente PTPCT ed è, in particolare, preposto a:

- a) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al successivo art. 18;
- b) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- c) assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- d) segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- e) curare l'istruttoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 18 ACCESSO CIVICO

L'obbligo previsto dalla normativa vigente che prevede in capo al Consiglio di Bacino di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza.

Il RPCT trasmette immediatamente la richiesta all'ufficio competente, per l'istruttoria necessaria. La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico. L'avvenuta pubblicazione va comunicata al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

L'Ente non dispone di ulteriori figure dirigenziali oltre al Direttore, pertanto non sono individuabili figure che possano svolgere il compito del titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. Nei casi di ritardo/ mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al Presidente del Consiglio di Bacino. Nei casi di ritardo/ mancata risposta o diniego da parte del Presidente il richiedente può ricorrere e al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. a cui si fa espresso rinvio.

Nei casi in cui il Responsabile della Trasparenza constati l'omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, invita tempestivamente il personale incaricato, così come individuato nell'Allegato A 2) dal presente programma a voler, per il tramite del dipendente incaricato, pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto.

ART. 19 CAMPO DI APPLICAZIONE - LIMITI

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, con particolare riguardo a quelle di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., e delle disposizioni in materia di riservatezza di dati personali (GDPR 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale del Consiglio di Bacino si riferiscono a tutto il personale, comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti legati al Consiglio di Bacino con contratto di diritto privato nonché quei soggetti terzi che entrano in rapporto con il Consiglio di Bacino ad altro titolo.

Non sono in ogni caso ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e il Consiglio di Bacino, idonee a rivelare "dati sensibili", cioè dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

I limiti normativi e regolamentari posti al diritto d'accesso (articolo 24, comma 1 e 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., art. 10 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), a cui si fa espresso rinvio, devono intendersi applicabili qualora finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. Restano inoltre fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni tutti i dati di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, oltre quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

ART. 20 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI

Il Direttore ed il personale espressamente individuato all'Allegato A 2) sono responsabili in merito all'individuazione, elaborazione, richiesta di pubblicazione ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

La pubblicazione viene effettuata dall'Ufficio Sit, il quale è responsabile della tempestiva pubblicazione e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per favorire l'accesso da parte dell'utenza e le modalità tecniche di pubblicazione, anche in funzione alle risorse disponibili nel rispetto delle norme vigenti.

Il Consiglio di Bacino garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. A tal fine ciascun ufficio del Consiglio competente all'elaborazione di dati, informazioni e documenti ne assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la comprensibilità nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L'attuazione del Programma rientra tra i doveri del personale appositamente individuato all'allegato A 2) del Programma, che deve garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Il corretto adempimento dei doveri di cui alla presente sezione Trasparenza da parte del personale dipendente è oggetto di valutazione ai fini della performance.

ART. 21 CATEGORIE QUALITA' DEI DATI

Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all'interno del sito istituzionale del Consiglio di Bacino all'indirizzo www.consigliodibacinolv.gov.it, alla pagina "Amministrazione Trasparente" sono espressamente indicate nell'Allegato del Programma. La struttura di tale pagina è conforme ai requisiti minimi riportati nell'allegato al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nonché allo schema tipo allegato alle *Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*, ai cui contenuti espressamente si rinvia.

Nell'Allegato del Programma, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla norma, a margine di ciascuna categoria di dati sono indicati l'ufficio competente alla redazione del/i dato/i, ed al loro aggiornamento, agli adempimenti programmatici.

Il Consiglio di Bacino si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del Programma.

Si individua nel formato PDF quello che, prioritariamente, rientra tra le tecnologie di pubblicazione di documenti ritenute compatibili con l'accessibilità. Non è ammessa la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Per eventuali contenuti (video, immagini, mappe, ecc.) resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l'accessibilità e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni

ART. 22 DECORRENZA E DURATA DELL'OBLIGO DI PUBBLICAZIONE

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino secondo i tempi previsti dalla vigente normativa tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle suddette linee guida.

La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in cinque (5) anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed a quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla legge e specificato all'Allegato A 2).

ART. 23 ALBO PRETORIO ON LINE

Nel sito istituzionale del Consiglio di Bacino è stata istituita l'apposita pagina dedicata all'Albo Pretorio del Consiglio di Bacino denominata Albo Pretorio, dove, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, si procede all'integrale pubblicazione di tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione di efficacia e quindi di produzione degli effetti previsti.

L'Albo Pretorio on line è il luogo in cui vengono affissi tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione per acquistare efficacia e quindi per produrre gli effetti previsti. In questa pagina è possibile ricercare, consultare e scaricare gratuitamente, quali copie non aventi valore di copia autentica, gli atti prodotti dal Consiglio di Bacino soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio, quali deliberazioni del Comitato e dell'Assemblea, avvisi di gara, bandi di concorso, ed altro, nonché atti provenienti da altre amministrazioni che ne facciano apposita richiesta.

L'ufficio Segreteria è responsabile della corretta tenuta e gestione dell'Albo Pretorio. L'ufficio che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e che ne richiede la pubblicazione è responsabile del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nel caso in cui il documento da pubblicare contenga dati personali, inclusi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal citato GDPR 679/2016.

ART. 24 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE, TEMPI DI ATTUAZIONE E LE STRUTTURE COMPETENTI

In relazione ai dati di cui all'Allegato A 2), le principali azioni previste possono essere così individuate:

- a. verifica, a cura del responsabile dell'ufficio competente a detenere il dato, dell'esattezza e completezza dei dati attualmente pubblicati sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente";
- b. aggiornamento dei dati pubblicati attraverso le modalità informatiche già in uso;
- c. pubblicazione completa delle categorie dei dati di cui all'allegato A 2) entro le scadenze di legge.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dovrà inoltre rendicontare al Comitato Istituzionale e all'OIV, attraverso la relazione annuale sullo stato di realizzazione del PTPCT, da predisporre entro i termini di legge, quanto segue:

- a. lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma anche con riferimento alle prescrizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- b. le eventuali criticità riscontrate;

ART. 25 COMPITI DI VERIFICA

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili degli uffici espressamente individuati nell'allegato A 2) degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando eventuali mancati o ritardati adempimenti all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio disciplinare per l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che abbia omesso la pubblicazione.

Il personale del Consiglio di Bacino espressamente individuato nell'allegato A 2) garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

La presente sezione del PTPCT sarà oggetto di verifica ed adeguamento annuale (entro il 31 gennaio di ciascun anno) a cura del RPCT, con particolare riguardo alle modalità, ai tempi di attuazione, alle risorse dedicate e agli strumenti di verifica, avendo cura di procedere alle eventuali revisioni per garantire costantemente la massima trasparenza, accessibilità e fruibilità dei dati pubblicati nonché il loro aggiornamento.

ART. 26 NORME FINALI, E PUBBLICITA'

Con l'approvazione del presente Piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo stesso. Il presente Piano sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.

ART. 27 APPROVAZIONE

Il presente Piano è stato approvato, su proposta del Responsabile della prevenzione dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. ____/____ del _____.

ART. 28 AGGIORNAMENTO

Le modifiche del presente Piano, a seguito di intervenute modifiche legislative, vengono disposte a cura del RPCT dandone comunicazione al Comitato Istituzionale.

Eventuali modifiche che si rendano opportune e/o necessarie, per inadeguatezza del Piano a garantire l'efficace prevenzione, su proposta del RPCT, sono approvate dal Comitato Istituzionale con propria deliberazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno sarà riapprovato il PTPC prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.